

# Informativa delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni

L'autorità con la deliberazione 13 novembre 2018, 569/2018/R/com, così come modificato e integrato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 603/2021/R/com e come modificato dalle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 11358 e n. 11360 del 2023 ha stabilito una serie di misure di rafforzamento delle tutele dei clienti finali per i casi di fatturazione di importi, per i settori di energia elettrica e di gas naturale, riferiti a consumi risalenti a più di due anni.

Tali misure si applicano, escludendo le amministrazioni pubbliche, per le forniture di energia elettrica a punti di prelievo in bassa tensione per uso domestico o altri usi ad esclusione dell'illuminazione pubblica, per le forniture di gas naturale ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc.

Il fornitore deve gestire in modo trasparente gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione: può emettere una fattura separata per questi importi o evidenziarli chiaramente in una fattura ordinaria, inoltre, deve inserire in fattura una pagina aggiuntiva con avviso sulla prescrizione, l'importo non pagato, e un modulo per eccepire la prescrizione che deve essere disponibile sul sito del fornitore e presso i suoi punti fisici.

Gli importi prescritti non sono soggetti a clausole contrattuali di pagamento automatico e il fornitore può scegliere di rinunciare al pagamento di tali importi, ma deve informare il cliente in modo chiaro e specifico.

Ai fini della determinazione dei consumi deve essere adottato un criterio di attribuzione su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

Se il fornitore ritiene che non la prescrizione per gli importi non pagati da più di due anni non sia applicabile per cause ostative ai sensi della normativa vigente, è comunque tenuto ad inserire in fattura una pagina che spiega la situazione, specificando gli importi e le motivazioni della presunta non prescrizione. Deve anche fornire informazioni su come il cliente può presentare eventuale reclamo. Permane comunque la scelta rinunciare al pagamento di questi importi, ma deve essere comunicato al cliente in modo chiaro e specifico, sostituendo così gli obblighi di dettaglio della fattura.